CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO

ART. 1 - DEFINIZIONI

1.1 Nell'ambito del presente documento, a tutti gli effetti a valenza contrattuale, vanno considerate, quando in lettera maiuscola, le seguenti definizioni, indipendentemente dal fatto che siano espresse alla forma singolare o plurale:

- **Committente**: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula con il Fornitore il contratto avente ad oggetto il Servizio ed eventuali Servizi Accessori;
- **Condizioni Generali del Servizio**: i termini e condizioni contrattuali di cui al presente documento, che costituiscono parte integrante del contratto concluso tra il Fornitore ed il Committente;
- **Conferma d'Ordine**: il documento riassuntivo delle principali previsioni contrattuali, ordinariamente sottoscritto da entrambe le Parti, contenente l'indicazione delle Parti, l'oggetto del contratto e le condizioni economiche e di pagamento, mediante il quale il Fornitore esprime il proprio consenso alla stipula del contratto;
- **Documentazione Contrattuale**: l'insieme dei documenti che costituiscono il contratto concluso fra le Parti, ordinariamente, ma non necessariamente, composto dalla Conferma d'Ordine, dalle presenti Condizioni Generali del Servizio e dall'Ordine, oltre che da eventuali atti aggiuntivi, incluse le proroghe della durata del Servizio;
- **Fornitore**: la ditta Rexolution s.r.l., con sede in Roncoferraro (MN), via I° Maggio, 9, p. IVA 04370850234;
- **Forza Maggiore**: fatti e/o atti non ragionevolmente prevedibili al momento della sottoscrizione dell'Ordine, né prevenibili con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni assunte. Rientrano fra i casi di Forza Maggiore anche gli scioperi del personale del Fornitore;
- **Servizio**: le prestazioni di pulizia e/o di facchinaggio svolte dal Fornitore a favore del Committente in cambio di un corrispettivo economico;
- **Offerta** o **Preventivo**: la proposta o preventivo contrattuale formulata dal Fornitore al Committente, che può precedere l'Ordine;
- **Ordine**: il documento, ordinariamente sottoscritto da entrambe le Parti, nel quale sono indicati nel dettaglio l'oggetto del Servizio, il luogo di esecuzione, la durata prevista del Servizio, le condizioni economiche e gli ulteriori elementi contrattuali essenziali relativi al Servizio, oltre ad eventuali Servizi Accessori. Qualora all'Ordine siano allegati documenti o schede tecniche, parimenti sottoscritti, essi ne costituiscono parte integrante;
- **Parte:** il Fornitore o il Committente, quando indifferentemente intesi;
- **Parti**: il Fornitore e il Committente, quando insieme intesi;
- **Servizi Accessori**: i servizi accessori o complementari al Servizio, eventualmente previsti nell'Ordine, eseguiti dal Fornitore a favore del Committente.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 Le Condizioni Generali del Servizio si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Committente e il Fornitore aventi quale oggetto principale lo svolgimento del Servizio e, quale oggetto accessorio ed eventuale, la prestazione di Servizi Accessori, senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Fornitore, in sede di Ordine o in altra sede, dovendosi intendere tale diversa pattuizione come prevalente rispetto alle Condizioni Generali del Servizio. Resta inteso che è facoltà del Fornitore, per specifici contratti, rinunciare all'applicazione delle Condizioni Generali del Servizio e ciò implicitamente qualora venisse steso uno specifico, diverso e completo testo contrattuale.

2.2 Quando non diversamente stabilito nel contesto della Documentazione Contrattuale o comunque quando non incompatibili con il contenuto della stessa, al rapporto contrattuale si applicano le previsioni degli artt. 1655 e ss. del Codice civile, nonché tutte le ulteriori previsioni della normativa vigente alla data di effettuazione dell'Ordine, incluse le norme tecniche obbligatorie.

2.3 Il Servizio e gli eventuali Servizi Accessori oggetto del rapporto contrattuale sono solo ed esclusivamente quelli puntualmente individuati nell'Ordine.

2.4 Le prestazioni contrattuali del Fornitore sono svolte nei luoghi specifici identificati nell'Ordine, non essendo quindi consentito al Committente la variazione di tali localizzazioni, salvi diversi accordi fra le Parti.

2.5 Nel caso in cui, per causa di Forza Maggiore o per altri eventi imprevedibili e non imputabili alle Parti, le prestazioni contrattuali a carico del Fornitore possano essere rese solo parzialmente, ciascuna delle Parti resta ugualmente obbligata con riferimento a quella parte dell'oggetto contrattuale che possa essere utilmente resa.

2.6 Il Fornitore è tenuto ad espletare di propria iniziativa e a proprie spese tutte le pratiche occorrenti per eventuali denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni e quant'altro occorra per la completa esecuzione del Servizio e degli eventuali Servizi Accessori.

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE, OFFERTE E ORDINI

3.1 La validità di ogni contratto che impegni il Fornitore, salvo quanto ai punti che seguono, è sempre subordinata alla forma scritta.

3.2 La validità di eventuali accordi verbali è subordinata alla conferma scritta del Fornitore, da farsi mediante la Conferma d'Ordine.

3.3 L'Offerta sottoscritta da entrambe le Parti è da considerare quale Ordine.

3.4 L'Offerta è da considerare sempre soggetta a riconferma finale per iscritto da parte del Fornitore, anche dopo l'accettazione da parte del Committente, da farsi ordinariamente mediante la Conferma d'Ordine. È comunque da ritenersi quale contratto validamente stipulato, pur in assenza di Conferma d'Ordine, anche il solo Ordine sottoscritto da entrambe le Parti, se allo stesso segue l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore.

3.5 L'Offerta, per essere considerata quale Ordine, può anche risultare sottoscritta dal solo Committente ma, in tale caso, è comunque necessaria la conferma per iscritto del suo contenuto, anche in separato documento, da parte del Fornitore. Anche qualora l'Offerta sia sottoscritta dal solo Committente e non segua la conferma per iscritto da parte del Fornitore, l'esecuzione delle prestazioni da parte di quest'ultimo tiene luogo dell'Ordine e della Conferma d'Ordine.

3.6 Eventuali modifiche agli Ordini concordate verbalmente o telefonicamente devono essere confermate per iscritto dalle Parti; in caso contrario il Fornitore non assume responsabilità alcuna con riguardo ad eventuali errori o fraintendimenti.

3.7 In caso di divergenze fra il contenuto dell'Ordine e i suoi allegati tecnici o fra l'Ordine e la Conferma d'Ordine, prevale il contenuto del primo.

ART. 4 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

4.1 I corrispettivi per l'espletamento del Servizio e degli eventuali Servizi Accessori sono quelli indicati nella Documentazione Contrattuale, comunque in considerazione del contenuto dei successivi artt. 4.4 e 5.
4.2 I termini e modalità di fatturazione e pagamento, salvo quando diversamente indicato nell'Ordine o nella Conferma d'Ordine, sono i seguenti:
a) per il Servizio, qualora svolto continuativamente o periodicamente, il Fornitore emette fattura al termine di ogni mese solare; il pagamento da parte del Committente avviene con le tempistiche e modalità individuate nella Conferma d'Ordine o, in mancanza, a mezzo ricevuta bancaria a trenta giorni D.F.F.M., sul conto corrente indicato nella medesima fattura;
b) per il Servizio, qualora svolto una tantum o comunque senza una periodicità predefinita, nonché per i Servizi Accessori, il Fornitore emette fattura una volta terminata la prestazione, per tale intendendosi anche il caso di esecuzione per singoli lotti funzionali; il pagamento da parte del Committente avviene con le tempistiche e modalità individuate nella Conferma d'Ordine o, in mancanza, a mezzo ricevuta bancaria a trenta giorni D.F.F.M., sul conto corrente indicato nella medesima fattura.
4.3 I corrispettivi indicati nella Documentazione Contrattuale non sono comprensivi di IVA, salvo quando così espressamente indicato, che deve essere corrisposta in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.
4.4 Resta inteso fra le Parti che il corrispettivo a carico del Committente, a favore del Fornitore, è determinato "a corpo", salva diversa previsione in sede di Ordine, ove potrà essere indicato un corrispettivo "a misura", sulla base delle previsioni dell'art. 5.
4.5 In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali del Servizio, il Fornitore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti, a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento:
- qualora si tratti di transazione commerciale, per tale intendendosi quella tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, secondo le previsioni del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., senza necessità di previa diffida;
- qualora non si tratti di transazione commerciale, secondo le previsioni dell'art. 1224 del Codice civile, comunque senza necessità di previa costituzione in mora.
4.6 Il mancato o ritardato pagamento di anche una sola fattura da parte del Committente comporta, oltre all'eventuale risoluzione del contratto come da art. 20.1, lett. a), con le ulteriori conseguenze ivi previste, la decadenza dal beneficio del termine di ogni altro pagamento relativo al medesimo rapporto contrattuale.

ART. 5 – MODALITA' DI MISURAZIONE

5.1 Ferma restando la previsione dell'art. 4.4 e salva diversa indicazione in sede di Ordine, quando il corrispettivo per il Servizio è determinato "a misura":
- nel caso di servizio di pulizia esso è conteggiato sulla base della superficie dei locali interessati, per come dichiarati dal Committente;
- nel caso di servizio di facchinaggio o per Servizi Accessori le modalità di misurazione sono individuate nell'Ordine.
5.2 Le prestazioni eventualmente concordate, in sede di Ordine, con misurazione a volume sono conteggiate per metro cubo.

ART. 6 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

6.1 Il Fornitore assicura la resa del Servizio, senza soluzione di continuità, per tutta la durata del rapporto contrattuale e si impegna a svolgere, con personale, organizzazione di mezzi, attrezzature e materiali propri e con gestione a proprio rischio, il Servizio medesimo, secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni concordate nel contesto della Documentazione Contrattuale e comunque in coerenza con le regole di buona tecnica esecutiva e di diligenza.
6.2 Il Fornitore, senza il consenso del Committente, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del Servizio prescritte; si riserva, tuttavia, il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità esecutive che si dovessero rendere necessarie per migliorare l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note al Committente con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
6.3 Il Fornitore si impegna in ogni modo ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme in materia di qualità e di sicurezza. Le apparecchiature tecniche utilizzate non saranno né rumorose né sproporzionate alle attività cui sono destinate.
6.4 Qualora, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli ambienti oggetto del Servizio continuino ad essere utilizzati da parte del Committente in conformità alla loro destinazione d'uso, da personale dello stesso e/o da terzi autorizzati, il Fornitore è tenuto ad eseguire il Servizio medesimo in armonia con le esigenze del Committente, senza recare interruzione nell'attività lavorativa in corso.

ART. 7 – PERSONALE ADDETTO

7.1 Il Fornitore assicura che il personale addetto all'espletamento del Servizio offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.
7.2 Il Fornitore si impegna ad utilizzare per l'espletamento del Servizio il numero di unità lavorative necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste. Resta inteso che, qualora il personale impiegato si riveli comunque numericamente insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni contrattuali, il Fornitore procederà ad integrarlo.
7.3 Il Fornitore si impegna a dotare il personale, durante l'esecuzione del Servizio, di un tesserino di riconoscimento.
7.4 Il Fornitore si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti il Servizio ecc.) da parte del personale impiegato nello svolgimento del Servizio.
7.5 Il Fornitore si impegna a tenere comunque indenne il Committente da ogni pretesa possa essere avanzata a qualsiasi titolo verso di esso dal personale impiegato nel Servizio.

ART. 8 – DEPOSITO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI

8.1 Qualora per l'espletamento del Servizio risulti necessario l'utilizzo di attrezzature e/o macchinari del Fornitore che, per loro caratteristiche dimensionali e/o di peso, non possono essere agevolmente spostati al di fuori degli ambienti di lavoro al termine della giornata lavorativa del Fornitore medesimo, il Committente è tenuto a consentirne l'alloggiamento temporaneo in propri locali, in via preferenziale appositamente adibiti. Si applicano in tale circostanza le norme sul deposito gratuito di cui agli artt. 1766 e ss. del Codice civile.

ART. 9 – TEMPISTICHE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

9.1 Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di avvio ed esecuzione del Servizio indicato nella Documentazione Contrattuale è da ritenersi come ordinatorio e non perentorio per il Fornitore, che è comunque tenuto a segnalare con congruo anticipo la data di effettuazione delle proprie prestazioni.
9.2 Casi di Forza Maggiore o altri eventi imprevedibili non imputabili al Fornitore, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Fornitore medesimo dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine, anche se pattuito come perentorio.

ART. 10 – VERIFICHE E CONTROLLI DEL LIVELLO DEL SERVIZIO

10.1 Il Fornitore si impegna a curare il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare, il controllo della loro buona esecuzione ed il livello di qualità del Servizio.

10.2 Il Committente potrà procedere ad ogni valutazione e controllo del livello di qualità del Servizio, al fine di verificare l'efficacia dello stesso e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

ART. 11 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

11.1 Il Fornitore, nell'espletamento del Servizio, è tenuto all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto. A tal fine il Committente garantisce al Fornitore ogni collaborazione e accesso ai luoghi di esecuzione del Servizio.

11.2 Il Committente assicura che nei luoghi nei quali verrà espletato il Servizio sono e saranno osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a fornire al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; a tal fine, le Parti convengono di predisporre quanto necessario per l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), che individui le eventuali interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

11.3 Il Fornitore si dichiara edotto che tutti gli adempimenti in materia di sicurezza saranno oggetto di verifica e controllo da parte del Responsabile della sicurezza del Committente.

11.4 L'eventuale applicazione della sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi delle gravi sanzioni dell'allegato I del D. Lgs. 81/08 comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 12 – AMBIENTE

12.1 Il Fornitore è tenuto alla massima attenzione nei confronti dell'ambiente nel quale si trova ad operare, evitando versamenti, spargimenti, interramenti di rifiuti e/o sostanze pericolose, diffusione di emissioni di fumi nocivi od altri gas tossici, rumori molesti causati dai propri macchinari od attrezzature che possano verificarsi nel corso delle proprie attività.

ART. 13 – SOPRALLUOGO

13.1 Salvo quando diversamente stabilito fra le Parti, l'efficacia del contratto è sempre subordinata alla previa effettuazione di un positivo sopralluogo da parte del Fornitore nei locali oggetto del Servizio, che potrà essere effettuato anche all'avvio del Servizio medesimo.

13.2 Mediante il sopralluogo, di cui può essere redatto apposito processo verbale eventualmente includente anche documentazione fotografica o video, il Fornitore prende cognizione delle condizioni generali e speciali nel cui ambito dovranno essere svolte le proprie prestazioni con riferimento, in via esemplificativa, alle vie di accesso, alle difficoltà, agli oneri ed ai rischi inerenti anche sotto il profilo di sicurezza del lavoro ed in genere a tutte le circostanze che, direttamente od indirettamente, possano influire sullo svolgimento del Servizio e sui relativi costi, ivi incluse le possibili interferenze fra le prestazioni di spettanza e quelle di competenza del Committente o di terzi.

13.3 In caso di modifica delle condizioni dei locali oggetto del Servizio, successivamente all'effettuazione del sopralluogo, che comporti una sostanziale alterazione peggiorativa delle condizioni precedentemente riscontrate, il Fornitore potrà alternativamente:

a) richiedere una revisione del corrispettivo pattuito, di modo da conservare il sinallagma contrattuale;

b) procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 o 1467 del Codice civile.

ART. 14 – ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

14.1 È facoltà del Committente richiedere al Fornitore, al fine di una corretta esecuzione del Servizio, l'aumento o la riduzione delle prestazioni richieste, purché l'ammontare del corrispettivo non superi, in aumento o diminuzione, il sesto del corrispettivo complessivo convenuto, ai sensi dell'art. 1661 del Codice civile, applicabile anche agli appalti di servizi. La suddetta facoltà del Committente non è invocabile quando, pur essendo la variazione contenuta nel limite del sesto, è comunque tale da comportare una notevole modificazione della natura delle prestazioni richieste.

14.2 Il Fornitore ha diritto al compenso per le maggiori prestazioni eseguite, anche qualora il corrispettivo sia definito a corpo.

14.3 È comunque facoltà delle Parti concordare un aumento o una diminuzione delle prestazioni e quindi del corrispettivo superiore al sesto o concordare una modifica della natura delle prestazioni richieste.

ART. 15 – DURATA DEL CONTRATTO E REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

15.1 Qualora le prestazioni contrattuali abbiano carattere periodico o continuativo, salvo quanto altrimenti stabilito in sede di Ordine o di Conferma d'Ordine, il rapporto contrattuale è da intendersi avente durata di 1 anno.

15.2 In ogni caso, qualora il contratto abbia una durata superiore ad 1 anno, i corrispettivi convenuti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del primo anno contrattuale e per tale periodo non è ammessa alcuna revisione, fatti salvi i casi espressamente previsti dalle presente Condizioni Generali del Servizio. A decorrere dal secondo anno contrattuale i corrispettivi saranno adeguati in base alla variazione dell'indice ISTAT FOI relativa all'anno contrattuale precedente.

ART. 16 – SERVIZI ACCESSORI

16.1 Qualora nella Documentazione Contrattuale sia prevista anche la prestazione di Servizi Accessori, essi verranno resi in conformità alla loro natura e allo scopo della prestazione, mediante personale qualificato. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza, della tecnica e dell'arte, la normativa anche tecnica applicabile, le misure e le prassi di sicurezza.

16.2 I Servizi Accessori, salve specifiche previsioni dell'Ordine, sono resi nel luogo più idoneo a seconda della natura delle prestazioni da eseguire.

16.3 Qualora i Servizi Accessori debbano essere resi presso il Committente, quest'ultimo è tenuto a mettere a disposizione del Fornitore accessi e locali idonei e rispondenti alla normativa in materie di salute e sicurezza nei luoghi di lavori nonché, se necessario, proprio personale specializzato. Il Fornitore effettua, prima dell'inizio dell'esecuzione dei Servizi Accessori, una valutazione dei pericoli ed un controllo di sicurezza, con diritto di rifiutare o interrompere in ogni momento l'esecuzione degli stessi, se la sicurezza del personale non è garantita.

16.4 Nell'espletamento dei Servizi Accessori, il Fornitore mantiene i propri diritti relativi alle informazioni e conoscenze utilizzate, quali piani, documentazione tecnica, software ecc.

16.5 I Servizi Accessori potranno essere resi dal Fornitore o da terzi suoi subcontraenti, il cui nominativo verrà previamente comunicato al Committente.

16.6 Si applicano anche ai Servizi Accessori tutte le previsioni delle presenti Condizioni Generali del Servizio relative al Servizio, nei limiti di compatibilità.

ART. 17 – CONTESTAZIONI DA PARTE DEL COMMITTENTE

17.1 Salvo quando diversamente stabilito nella Documentazione Contrattuale, il Committente, nel caso riscontri qualsivoglia inadempimento, vizio o difetto nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, è tenuto a seguire rigorosamente la seguente procedura:

i. contestare ogni circostanza al Fornitore entro il termine decadenziale di otto giorni lavorativi dalla scoperta;

ii. la contestazione deve essere inoltrata in forma scritta, mediante P.E.C. o equivalente; qualsiasi contestazione effettuata in forma telefonica è considerata come non pervenuta;

iii. la contestazione deve essere dettagliata, chiaramente specificante la tipologia e l'ammontare degli inadempimenti, vizi o difetti e comprendente adeguata documentazione, anche fotografica o video;

iv. il Committente è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione del Fornitore e/o di suoi incaricati ogni elemento utile, compresa la possibilità di sopralluogo, di raccolta di documentazione, anche fotografica o video, al fine di verificare le circostanze.

17.2 Qualsiasi contestazione non sollevata in conformità alle procedure e ai termini sopra indicati è da considerare come mai compiuta.

ART. 18 – ULTERIORI ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

18.1 Sono in ogni caso a carico del Committente:

a) la rimozione di oggetti per loro natura asportabili senza particolare attività o danno che possano subire danni durante l'espletamento del Servizio;

b) la delimitazione dell'area di svolgimento del Servizio, l'allontanamento di persone e l'allestimento di protezioni a cose che non possano essere rimosse e a persone che possano subire danni durante l'espletamento del Servizio;

c) la fornitura di idonei servizi igienici per il personale del Fornitore impegnato nell'espletamento del Servizio;

ART. 19 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

19.1 Al Fornitore è riconosciuta la più ampia facoltà di procedere al subappalto delle prestazioni contrattuali, comunque previa comunicazione al Committente.

19.2.È in ogni caso esclusa la possibilità da parte del Fornitore di cessione del contratto, salvo espresso consenso da parte del Committente, a pena di risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice civile.

ART. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

20.1 Il Fornitore avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato, ex art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, in caso di:

a) ritardo del Committente nel pagamento dei corrispettivi previsti, eccedente gli otto giorni solari, senza necessità di previa diffida ad adempiere;

b) liquidazione, cessazione di attività, stato di insolvenza del Committente o suo assoggettamento ad una procedura concorsuale di qualsiasi genere, ivi inclusi accordi di ristrutturazione del debito con i creditori;

c) mancato rispetto degli obblighi di legge in caso di deposito di macchinari e attrezzature come da precedente art. 8;

ART. 21 – MODIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

21.1 Tutte le modifiche al contenuto della Documentazione Contrattuale dovranno essere concordate per iscritto fra le Parti.

ART. 22 – ASSICURAZIONI

22.1 Ciascuna Parte si impegna ad assumere gli oneri derivanti dagli eventuali danni che l'altra Parte dovesse subire, dovuti al mancato o inesatto adempimento delle previsioni contrattuali o per altra causa comunque connessa al contratto.

22.2 Ciascuna Parte è tenuta al mantenimento, per tutta la durata del Servizio, di adeguata polizza di responsabilità civile a copertura di danni causati a persone e/o cose presenti negli ambienti di lavoro, nonché di polizza di responsabilità civile verso i prestatori d'opera, stipulate con primario Istituto Assicurativo.

22.3 In caso di sinistro, la Parte danneggiata è tenuta a fornire all'altra Parte ogni collaborazione e documentazione utile per consentire il più rapido accertamento del danno e la più rapida liquidazione del risarcimento, anzitutto procedendo alla denuncia dell'evento nel più breve tempo possibile, ordinariamente entro 48 ore.

ART. 23 – RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

23.1 È facoltà del Committente di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c.., con preavviso di almeno 60 giorni. Il mancato guadagno previsto dall'art. 1671 c.c. viene sin d'ora forfetariamente quantificato in una somma pari al 10% dell'importo contrattuale residuo presunto, calcolato sulla base della media mensile dei corrispettivi già effettivamente maturati al momento della comunicazione del preavviso.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

24.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati su ciascuna di esse saranno trattati in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR). Le informazioni verranno utilizzate per l'esecuzione del rapporto contrattuale e per l'adempimento dei connessi obblighi di Legge, anche di natura fiscale o contabile, o per l'eventuale finalità di difesa in giudizio.

24.2 Le procedure interne del Fornitore prevedono che tali dati personali, gestiti da personale della stessa, siano raccolti in archivi cartacei e informatici e trattati con le modalità strettamente necessarie alle indicate finalità. I dati così raccolti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale più l'eventuale periodo previsto dalla Legge.

Il Fornitore potrà a sua volta comunicare tali dati soltanto:

- a terzi che ne hanno la necessità in virtù di specifiche previsioni del rapporto contrattuale;
- a consulenti e professionisti che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
-ai soggetti che elaborano i dati in esecuzione a specifici obblighi di Legge.

24.3 Per avere piena chiarezza sulle operazioni sopra descritte e, in particolare, per ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati se trattati in violazione della Legge, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione, opporsi al loro utilizzo ed esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, ciascuna Parte potrà rivolgersi direttamente all'altra Parte all'indirizzo P.E.C. risultante nel certificato camerale. Qualora ciascuna Parte ravvisasse una violazione dei propri diritti, potrà rivolgersi all'autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 77 del GDPR, restando salva la possibilità di rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria.